

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"CLUB DEL COUPÉ FIAT "**

indice

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

- Articolo 1 - Denominazione
- Articolo 2 - Sede
- Articolo 3 - Durata

TITOLO II OGGETTO

- Articolo 4

TITOLO III SOCI

- Articolo 5 - Qualifica
- Articolo 6 - Decadenza

TITOLO IV RISORSE ECONOMICHE

- Articolo 7

TITOLO V ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

- Articolo 8 - Organi Sociali

Capo primo – Assemblea dei Soci

- Articolo 9 - Poteri
- Articolo 10 - Convocazioni
- Articolo 11 - Rappresentanza
- Articolo 12 - Validità

Capo secondo – Consiglio Direttivo

- Articolo 13 - Composizione
- Articolo 14 - Poteri
- Articolo 15 - Reintegro dei membri
- Articolo 16 - Convocazioni
- Articolo 17 - Validità

Capo terzo – Altre cariche

- Articolo 18 - Presidente
- Articolo 19 - Segretario-Tesoriere
- Articolo 20 - Collegio dei probiviri
- Articolo 21 - Collegio dei revisori dei conti

TITOLO VI SEZIONI REGIONALI

- Articolo 22 - Costituzione
- Articolo 23 - Attività

TITOLO VII REGISTRO CLASSICO DI MODELLO

- Articolo 24 - Costituzione

TITOLO VIII ESERCIZIO SOCIALE, SCIoglIMENTO E NORME FINALI

- Articolo 25 - Chiusura e bilanci sociali
- Articolo 26 - Scioglimento
- Articolo 27 - Norme finali

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi delle legge 383/00, l'Associazione di promozione sociale denominata "Club del Coupé Fiat" che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica tra i proprietari ed i simpatizzanti di tutte le versioni del modello Fiat Coupé come specificato nel regolamento del Club.

Il Club del Coupé Fiat, con il patrocinio di Fiat Auto di Torino, rappresenta e tutela il buon nome e la promozione del Coupé Fiat.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Via Ottaviani n.19 di Grottammare (AP) e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività degli associati è svolta a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea dei Soci. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.

L'Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

OGGETTO

Articolo 4

Il Club del Coupé Fiat è un'Associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'Associazione è apertistica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative, culturali e ricreative.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone di:

- riunire tutti coloro, persone o enti, appassionati del modello automobilistico Fiat Coupé di cui all'art. 1;
- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
- promuovere e divulgare l'immagine del modello in tutte le sue serie e derivazioni, di mantenere più stretti contatti tra i possessori e simpatizzanti di questa autovettura, cercando di far partecipare i propri associati oltre all'attività del Club, anche a quella di altri Club Fiat o di altre associazioni per quanto compatibile con i rispettivi regolamenti;
- promuovere la costituzione del Registro Classico di Modello al quale possano essere iscritti i veicoli, di proprietà dei soci del Club, che dal punto di vista estetico, meccanico, telaistico ed elettronico siano conformi all'originale;
- creare spirito di amicizia e solidarietà tra gli associati attraverso incontri di varia natura;
- agevolare i propri associati e simpatizzanti nel preservare, conservare e restaurare i veicoli di loro proprietà;
- nello spirito della sua istituzione il Club potrà promuovere e organizzare manifestazioni automobilistiche, gare, tornei, raduni ed ogni altra manifestazione sportiva connessa e non;
- regolamentare, coordinare ed omologare i risultati di tali manifestazioni;
- propagandare la propria attività con i mezzi leciti più idonei (es.: gadgets, magliette, raduni, manifestazioni, incontri, convegni e affini) avvalendosi di tutte le risorse a sua disposizione e di quelle che verranno conosciute e non.

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;

- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.
- stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale creando momenti di aggregazione e di coesione tra soci, loro familiari e cultori del veicolo modello Fiat Coupé;
- avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio promuovendo raccolte di fondi a fini benefici;
- promuovere le relazioni con sodalizi affini anche di altre nazioni;

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri anche aventi sede in paesi esteri.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

TITOLO III SOCI

Articolo 5 - Qualifica

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda al Presidente del Club sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Presidente o suoi delegati.

I Soci, possono essere :

- Soci ordinari: sono le persone o enti possessori di almeno una vettura Fiat Coupé al momento della prima iscrizione al Club (come specificato nel regolamento);
- Soci simpatizzanti: coloro che, pur non possedendo una vettura Fiat Coupé, sono appassionati di questo modello di vetture
- Soci onorari Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione e che con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

L'adesione al Club comporta l'obbligo di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell'Associazione.

Articolo 6 - Decadenza

La qualità di socio si perde per:

- Mancato pagamento della quota sociale entro il termine che sarà fissato dal Regolamento emanato dal Consiglio Direttivo.
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Il Socio decade altresì dalla qualifica di Ordinario nel caso in cui alieni la vettura Fiat Coupé ovvero non ne detenga più la proprietà.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

TITOLO IV RISORSE ECONOMICHE

Articolo 7

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di

funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti e successioni;

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

Parte delle risorse potranno essere distribuite, esclusivamente per finalità associative, a strutture territoriali formalmente costituite in base alle disposizioni regolamentari.

TITOLO V **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Articolo 8 – Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) il Segretario-Tesoriere
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo);
- f) il Collegio dei Probiviri (facoltativo);
- g) i Distretti e le Sezioni Regionali (facoltative)

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate ed autorizzate da un responsabile e delle quali il Segretario dovrà dare rendiconto in sede di Consiglio direttivo stesso.

Capo primo **Assemblea dei Soci**

Articolo 9 - Poteri

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

In particolare, l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) delineare gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
- c) eleggere i componenti il Consiglio direttivo

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.
- c) sciogliere il Consiglio Direttivo

Articolo 10 - Convocazioni

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta all'anno, entro il mese di giugno.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica, pubblicazione stampata) e avviso pubblicato nel sito internet associativo almeno quindici giorni prima della data della

riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione. Prevedere l'Assemblea straordinaria

Articolo 11 - Rappresentanza

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci Ordinari in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 12 - Validità

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà dei Soci ordinari o onorari. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente Statuto, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio o lo scioglimento del Consiglio Direttivo occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci anche dissenzienti o assenti.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente; i verbali delle Assemblee possono essere pubblicati nel sito internet associativo in area con accesso riservato ai soci.

Capo secondo Consiglio Direttivo

Articolo 13 - Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri eletti, incluso il Presidente che è eletto al suo interno.

Sono costituiti tre Distretti Regionali denominati

- Distretto *NORD*:
 - Friuli Venezia Giulia,
 - Liguria,
 - Lombardia,
 - Piemonte,
 - Trentino Alto Adige,
 - Valle D'Aosta,
 - Veneto.
- Distretto *CENTRO*:
 - Abruzzo,
 - Emilia Romagna,
 - Lazio,
 - Marche,
 - Toscana,
 - Umbria.
- Distretto *SUD*
 - Basilicata,
 - Calabria,
 - Campania,
 - Molise,
 - Puglia,
 - Sardegna
 - Sicilia.

Ogni Distretto Regionale sarà rappresentato in Consiglio Direttivo da un Consigliere.

Gli altri sei membri del Consiglio vengono eletti a collegio unico, con la limitazione che ogni regione non può esprimere più di due Consiglieri, inclusi i rappresentanti dei Distretti Regionali.

Del Consiglio Direttivo fanno parte di diritto il Fondatore del Club del Coupé Fiat di cui il presente statuto è un

aggiornamento nonché il rappresentante legale del Registro Classico di modello o suo delegato.

Le principali attribuzioni di quest'ultimo sono:

- Contribuire al coordinamento delle iniziative del Club in funzione delle Attività associative del Registro;
- Rappresentare le istanze del Registro all'interno del Club del Coupé Fiat.

Il Consiglio, dopo il suo insediamento, può nominare altri membri dello stesso, che avranno un ruolo consultivo;

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione; l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai Soci; di ratificare le deleghe del presidente.

In ogni elezione, in caso di parità nelle preferenze, avrà la precedenza chi è iscritto all'Associazione con data precedente ed in caso di ulteriore parità chi possiede un'anzianità anagrafica maggiore.

Articolo 14 - Poteri

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente, mentre nomina, su proposta del Presidente, il Tesoriere ed il Segretario, che possono anche essere soci esterni al Consiglio.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, potrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea, che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 15 – Reintegro dei membri

I membri eletti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se viene a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione, fermo restando quanto disposto dall'Art. 14.

In ogni caso, i nuovi consiglieri decadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 16 - Convocazioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne ravveda l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno sette giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera, posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica, pubblicazione stampata.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Potranno essere adottate, in alternativa alle riunioni tradizionali del Consiglio Direttivo, modalità telematiche quali videoconferenze, audioconferenze, chat, ed ogni altro ausilio tecnologico che sarà ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 17 - Validità

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza, fisica o mediante collegamento telematico, della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale approvato dal Presidente e dal Segretario; i verbali del Consiglio Direttivo possono essere pubblicati nel sito internet associativo in area con accesso riservato ai membri del Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti.

Capo III Altre cariche

Articolo 18 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente assume, nell'interesse dell'Associazione, tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza, e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima riunione utile.

Il Presidente ha i poteri della gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione anche delegando ad altri la responsabilità dell'operato ;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- ratificare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi e gli eventuali compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 19 - Tesoriere-Segretario

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri sono tenuti dal Segretario.

Articolo 20 – Collegio dei Proviviri

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un collegio di Proviviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Proviviri sono inappellabili.

Articolo 21 – Collegio dei revisori dei conti

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione, composto da tre membri effettivi, che dura in carica tre anni. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo e l'operato dell'Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto..

TITOLO VI SEZIONI REGIONALI

Articolo 22 - Costituzione

Nel caso in cui in una Regione vi sia la possibilità di aggregare almeno 10 Soci Ordinari, costoro hanno facoltà di richiedere al Consiglio Direttivo la istituzione di una Sezione Regionale, la quale potrà dotarsi di una propria struttura direttiva. Tale struttura viene sospesa se il numero dei soci scende al di sotto del numero minimo necessario.

Al fine di costituirsi come Sezione Regionale, i Soci interessati dovranno far pervenire al Consiglio Direttivo una bozza di regolamento della Sezione (che dovrà rispettare il dettato dello Statuto del Club), oltre ad un elenco nominativo dei Soci Ordinari aggregati alla sezione.

Annualmente, entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'elenco dei Soci aggiornato e/o rettificato dovrà essere comunicato al Segretario del Club.

Le sedi regionali saranno informate dal presidente o dal responsabile soci di tutte le variazioni degli iscritti al Club.

Articolo 23 - Attività

Le Sezioni regionali del Club del Coupé Fiat potranno:

- Nominare un proprio Direttivo,

- Affiancare un proprio logo al logo del Club purché in formato minoritario rispetto quello del Club,
- Organizzare in piena autonomia amministrativa raduni regionali,
- Contribuire a diffondere l'immagine del Fiat Coupé e del suo Club
- Avere un "link" sul sito internet del Club del Coupé Fiat

Ogni Sezione Regionale regolarmente deliberata dal Consiglio del Club dovrà attenersi al Regolamento del Club per quello che attiene ai rapporti tra le Sezioni Regionali ed il Consiglio Direttivo del Club.

Il Club del Coupé Fiat potrà corrispondere alle sezioni regionali che elaborano e presentano annualmente al Consiglio Direttivo un rendiconto economico della loro attività, una somma da definirsi annualmente da parte del Consiglio Direttivo, a titolo di sostegno per le spese di gestione della Sezione; questa somma sarà proporzionale al numero dei tesserati di quella sezione, giusto il Regolamento del Club Coupé Fiat.

TITOLO VII REGISTRO CLASSICO DI MODELLO

Articolo 24 – Costituzione

Il Registro Classico di Modello Coupé Fiat potrà essere istituito come associazione indipendente ed i relativi statuto e regolamento dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo del Club mentre il Disciplinare Tecnico sarà redatto in autonomia dagli organi del Registro Classico.

Potranno essere iscritti al Registro Classico di Modello Coupé Fiat i veicoli, di proprietà dei soci del Club, che dal punto di vista estetico, meccanico, telaistico ed elettronico siano conformi all'originale con le esclusioni previste dal Disciplinare Tecnico.

Per reciprocità il rappresentante legale del Registro Classico è membro di diritto del Consiglio Direttivo del Club e viceversa.

TITOLO VIII ESERCIZIO SOCIALE – SCIoglimento E NORME FINALI

Articolo 25 – Chiusura esercizio e Bilanci Sociali

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio economico ed il bilancio morale, che dovranno essere presentati all'Assemblea per l'approvazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 26 - Scioglimento

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore.

Articolo 27 – Norme finali

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme ed i principi del Codice Civile.